



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO”

Indirizzi di studio: Ordinario - Bilinguismo

Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM)

Tel. 06/90626337- Fax 06/90629028

www.liceopeanomonterotondo.it

e-mail: rmps110001@istruzione.it rmps110001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

integrato con

- **Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria**
- **Patto Educativo di Corresponsabilità**

approvato dal Consiglio di Istituto il 28 ottobre 2009

Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale "G. Peano" di Monterotondo (Roma), tenuto conto della Circolare Ministeriale del 31 luglio 2008, adegua il REGOLAMENTO di ISTITUTO alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 al D.P.R. 249/1998 e fissa i seguenti criteri fondamentali relativi all'organizzazione dell'attività d'istituto.

PRINCIPI GENERALI

Le norme del regolamento interno del Liceo tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine recepisce gran parte delle norme dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse* (D. P. R. 249 del 24.6.98).

PARTE I.

LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 1 – Libertà di espressione

1. Bachecca alunni (cfr. art. 2 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono nell'ambito dell'istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei delegati degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere. Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all'organo di garanzia.

E' vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all'interno dell'istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. Bachecca genitori

I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza

della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l'esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, ecc. valgono le stesse indicazioni dell'ultimo capoverso del precedente comma.

Art. 2 – Libertà di assemblea degli studenti (cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Definizione di assemblea

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni. E' consentito lo svolgimento di una *Assemblea di Istituto* e, per ciascuna classe, di *un'Assemblea di Classe* al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda.

2. Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

L'assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a sei, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti. L'insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe, mentre per le assemblee di istituto la sorveglianza avverrà secondo la turnazione indicata dal collegio docenti e ratificata dal consiglio di istituto.

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali secondo i criteri previsti dall'art. 4.

3. Funzionamento dell'assemblea di Istituto

Per il proprio funzionamento l'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari.

Il comitato studentesco, ove costituito, o il Presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.

Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli Studenti dell'Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato possono svolgersi o al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente Scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto suo Dirigente Scolastico e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

4. Formazione autonoma di gruppi di studio (cfr. art. 2 comma 10 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

I gruppi di studio fuori dall'orario scolastico possono svolgersi con la necessaria assistenza e/o partecipazione del personale docente e non docente disponibile. La scuola mette a disposizione degli alunni, nei giorni di apertura della scuola, un'aula per lo svolgimento di attività parascolastiche. Su richiesta degli interessati, altre aule potranno essere messe a disposizione per gruppi di studio. La richiesta delle aule deve essere avanzata a cura dei rappresentanti degli studenti, che formuleranno un calendario delle attività dei gruppi di studio, da presentare al Dirigente scolastico per motivi organizzativi. Occorre l'indicazione nominativa di un docente responsabile e del numero dei partecipanti previsti per ogni gruppo; i gruppi possono accedere alle aule loro assegnate soltanto in presenza dei responsabili. L'assegnazione delle aule sarà subordinata all'indispensabile servizio di pulizia e manutenzione dei locali. Nel caso di richieste di gruppi di studio che prevedano la presenza di esperti esterni alla scuola, è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti devono provvedere al riordino o riassetto delle aule utilizzate. Il decoro dell'ambiente e la conservazione delle sue suppellettili sono affidate alla cura ed alla responsabilità degli utenti che ne rispondono singolarmente.

Art. 3 – Libertà di assemblea dei genitori

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:

1. Assemblee di Classe.

E' possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente Scolastico le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe, mentre la seduta del Consiglio di Classe relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.

2. Assemblea di Istituto.

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 300 genitori. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento. Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

PARTE II.

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI NELL'ISTITUTO

Art.4 – Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni.

Nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ore 8,10, segnalato dal suono della campanella, gli studenti si recano nelle aule, dove trovano già presenti i docenti.

Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo (11,05 –11,15,), in cui possono scendere nel cortile fronte bar e nel cortile interno, ma non possono recarsi presso i cancelli di accesso principali e secondari.

Gli studenti sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell'edificio, le norme vigenti sul divieto di fumare e sul corretto uso dei telefoni cellulari.

Art.5 – Corretto uso delle strutture scolastiche (cfr. art.3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica.

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Art.6 – Osservanza delle disposizioni di sicurezza e assicurazione infortuni (cfr. art.3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto. Per le attività sportive parascolastiche il Dirigente si dovrà far carico, oltre che dell'adeguata assicurazione, di organizzare il preventivo controllo medico di idoneità, eventualmente mediante delega al Direttore dei gruppi sportivi.

In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla Dirigenza Scolastica. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.

Art.7 - Disciplina (art.4 commi 1-11 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998 n°249 e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del D.P.R 249/98, modificato e integrato dal DPR 235 del 21/11/2007, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4, comma 3, DPR 249).

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate dal D.P.R. alla competenza del C.d.C. e del C.d.I. A seguito delle recenti modifiche normative. L'art. 4 comma 6 specifica: 1) le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono

sempre adottate dal CONSIGLIO di CLASSE; 2) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti (studenti e genitori) fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

8. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al e al reintegro, ove possibile , nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9-bis. Nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi tali da ingenerare elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi di reinserimento durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.8 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

- Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

- Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:

1. l'assenza non giustificata

2. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, quando diventino abituali e tali

da compromettere l'attività didattica - educativa

- Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dalla D.L.81/2008.
- Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività didattica.
- In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.
- Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.
- In osservanza della direttiva del Ministro Fioroni n°104 del 30/11/2007 relativa alla tutela della privacy e in particolare all'utilizzo dei telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici all'interno degli edifici scolastici, agli studenti non è consentito l'uso di tali dispositivi elettronici all'interno della scuola e nelle aule di lezione. L'inosservanza dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa prevista dalla legge con multe dai 3 ai 30.000 euro e provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto scolastico.

Art.9 – SANZIONI DISCIPLINARI (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

<i>Infrazioni disciplinari</i>	<i>Sanzioni</i>
Frequente mancanza al dovere di puntualità, comportamento negligente, disturbo dell'ordinato svolgimento delle attività didattiche, abbigliamento poco decoroso.	Nota scritta Sul diario dello studente
Ripetute mancanze ai doveri scolastici, già sanzionate da almeno una nota, violazione del regolamento d'Istituto, inosservanza delle regole di sicurezza, compromissione del regolare svolgimento dell'attività scolastica. La nota dovrà essere vistata dal Vicedirigente o dal D.S.	Nota scritta Sul diario di classe
Infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due note sul diario di classe.	Ammonizione della Dirigenza Scolastica
Un'ammonizione della Dirigenza Scolastica, offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola, comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti. Danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature.	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un giorno

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un giorno, un'ulteriore nota sul registro di classe o atti contro l'edificio ed il patrimonio scolastico e il non rispetto della dignità umana.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni.
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone nonché allarme sociale (incendio o allagamento). Atti di bullismo.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo di 15 giorni (art.4, comma 9)
Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità o il rispetto per la persona umana. Atti di grave violenza o tali da determinare apprensione sociale.	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4-comma 9 bis)
Situazioni di ulteriore e maggiore gravità rispetto al punto precedente.	Allontanamento dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art.4 comma 9 bis e 9 ter)

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Non esiste principio di subordinazione della stesse.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

1. versamento di denaro per il ripristino del bene danneggiato.
2. attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati;
3. lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell'Istituto;
4. lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
5. attività nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
6. lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola;

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare

l'autore del danno.

Art.10 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- i singoli Docenti o il Consiglio di Classe per l'ammonizione scritta;
- il Dirigente Scolastico per la sanzione della censura scritta ;
- il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.

Il Consiglio di Istituto per le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni compresi l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art.4 dello Statuto degli studenti e cioè che «nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni», nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all'organismo che ha deliberato la sanzione.

I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe.

Art.11 Impugnazioni e ricorsi (cfr. l'art. 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse è sostituito dal seguente:

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola istituito e disciplinato dai regolamenti delle scuole. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Il REGOLAMENTO di modifica dello Statuto così definisce la sua composizione. Nella scuola secondaria superiore – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico – si compone, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli Istituti.

L'organismo di garanzia dell'Istituto, è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e – in analogia all'organismo di garanzia dell'ufficio scolastico regionale,- da due studenti, un genitore e tre docenti; gli studenti e i genitori sono designati annualmente dai

propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, i docenti dal Collegio dei Docenti. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici

Patto educativo di corresponsabilità (Art. 5 bis dello Statuto)

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del Patto educativo di corresponsabilità.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 19.12.2008

Il Liceo Scientifico G. Peano è una comunità educativa volta a promuovere la formazione culturale e civile di cittadini responsabili e consapevoli.

Tale formazione avviene attraverso la promozione di conoscenze e competenze culturali ampie e approfondite, con particolare riferimento all'ambito logico-matematico e scientifico. Il processo di crescita civile e culturale, fondamentale in una repubblica democratica, necessita dell'opera di tutto il personale dell'Istituzione scolastica-direttivo, docente e non docente – nonché della costruttiva collaborazione degli studenti stessi e delle loro famiglie.

A tal fine, ai sensi del DPR 235/2007, viene sottoscritto il seguente

L'Istituzione scolastica si impegna a:

- Rispettare il regolamento d' Istituto in ogni sua parte;
- Considerare gli alunni e tutte le componenti dell'Istituto come persone aventi una propria dignità, e quindi degne di rispetto, nell'osservanza dei compiti propri di ciascuna funzione;
- Osservare, nel processo di insegnamento-apprendimento, i principi portanti della Costituzione della Repubblica, in particolare per quello che riguarda il rispetto della pluralità delle idee;
- Assicurare la puntualità di tutte le componenti alle lezioni e a tutte le altre attività dell'Istituto;
- Redigere in maniera precisa e tempestivamente tutta la documentazione in relazione alle varie competenze;
- Fornire agli studenti un insegnamento competente ed aggiornato, in particolare per quello che riguarda i contenuti e la didattica delle discipline d'insegnamento;
- Mettere lo studente nelle condizioni di utilizzare al massimo le proprie potenzialità;
- Svolgere un numero congruo di verifiche, pari almeno al minimo stabilito dagli organi collegiali di competenza, e ben distribuito nel tempo;
- Esplicitare in maniera chiara e tempestiva i criteri di valutazione delle verifiche;
- Notificare tempestivamente agli alunni i risultati delle verifiche, comunque prima dello svolgimento della verifica successiva, e valutarle con oggettività;
- Tentare di recuperare le carenze e stimolare le eccellenze;
- Favorire, attraverso il confronto dialettico e nelle sedi opportune, il carattere collegiale delle decisioni, rispettando le opinioni diverse dalle proprie;
- Vigilare gli alunni con attenzione, sia per salvaguardare la loro incolumità, che rispetto ad eventuali atti di sopraffazione verso terzi e/o di tentato danno ai materiali presenti in Istituto e alla sua struttura;
- Assicurare giornalmente la pulizia, l'efficienza e la sicurezza di tutti i locali e i materiali dell'Istituto;
- Rispettare la privacy ed il segreto professionale.

Gli studenti si impegnano a:

- Rispettare il regolamento d' Istituto in ogni sua parte;
- Essere puntuali a tutte le attività dell'Istituto, in particolare alle lezioni, e frequentare queste ultime con regolarità ed impegno;
- Svolgere con scrupolo ed impegno tutti gli incarichi che vengono loro assegnati dai docenti, con particolare riguardo allo studio individuale;
- Considerare il diritto-dovere dei Docenti ad effettuare verifiche periodiche dell'apprendimento come una prassi normale della vita scolastica, e ad effettuarle secondo le indicazioni dei Docenti stessi;
- Usare un linguaggio ed un atteggiamento consoni alla valenza e all'importanza dell'Istituto che frequentano, in ogni situazione e nei confronti di chiunque;
- Considerare tutto il personale della scuola, e quindi anche il personale non docente, come soggetti educativi, recependone le indicazioni;
- Sviluppare relazioni con i propri colleghi sempre improntate al dialogo e alla tolleranza, considerando la diversità di opinione, fede politica, razza, religione e scelte personali in generale come una ricchezza e non come un ostacolo;
- Considerare tutti gli oggetti presenti nell'Istituto, nonché tutta la struttura, come beni materiali di proprietà della comunità tutta, salvaguardandone quindi l'integrità come se fossero beni propri;
- Risarcire i danni eventualmente provocati ai beni di proprietà della collettività e/o di terzi;
- Tenere spenti i cellulari e tutti gli altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di una qualunque attività dell'Istituto, in particolare durante le ore di lezione curricolari;
- Evitare di introdurre nell'Istituto oggetti non strettamente legati alle attività scolastiche;
- Informare la famiglie di tutte le attività dall'Istituto;
- Aggiornare le famiglie del proprio andamento scolastico, comunicare con tempestività i risultati delle verifiche.

Le famiglie degli studenti si impegnano a:

- Prendere visione del presente Patto Educativo, sensibilizzando lo studente nell'osservazione delle regole sottoscritte;
- Condividere con i Docenti, anche attraverso la partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali, le linee educative e formative dell'Istituto;
- Seguire con periodicità costante il percorso formativo dello studente, in tutte le sue sfaccettature, anche per quello che riguarda il controllo delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscita anticipate dello studente;
- Limitare le occasioni di assenza, entrata posticipata ed uscita anticipata ai casi strettamente necessari;
- Agevolare i rapporti con l'Istituto, in particolare partecipando ai colloqui con i Docenti;
- Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di non adeguato rendimento scolastico dello studente;
- Intervenire in maniera concreta e costruttiva in caso di comunicazione di provvedimento disciplinare inflitto allo studente;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

PARTE III.

FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI

Art.12 Frequenza delle lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni: la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione del voto di condotta.

Art. 13 Vigilanza sugli alunni

1. da parte dei docenti

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base all'art.42 comma 5 del CCNL maggio 1999, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell'orario scolastico, su proposta degli insegnanti, che se ne assumono la responsabilità a norma di legge. Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti promotori dell'iniziativa. I problemi organizzativi, che derivano all'istituto, sono di competenza dell'autorità scolastica. Per gli studenti, se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori per i minorenni, la dichiarazione di essere a conoscenza dell'attività per i maggiorenni.
- Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente di turno, coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni, e sorveglierà il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.
- Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato alla cura del personale docente e non docente in servizio durante il loro svolgimento.

2. da parte dei collaboratori scolastici

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

Durante l'ingresso e l'intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il personale docente incaricato di sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.

Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato oltre che alla cura del personale docente in servizio secondo il calendario di turnazione anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.

Art. 14 Giustificazioni delle assenze dei figli da parte dei genitori

- I genitori degli alunni iscritti all'Istituto per la prima volta nel corrente anno scolastico dovranno ritirare personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma. Tutti i genitori firmeranno il libretto nell'apposito spazio. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare e controfirmare il libretto nuovo.

- Le proposte di giustificazione delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull'apposito libretto personale, saranno accettate dal docente della prima ora in servizio nella classe o dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) in caso di entrate posticipate o di uscite anticipate. Le uscite anticipate devono essere prenotate almeno ventiquattro ore prima in vicepresidenza dagli studenti. Per l'accettazione di giustificazioni riguardanti assenze superiori ai cinque giorni dovute a motivi di salute è richiesto il certificato medico attestante che l'allievo può riprendere regolarmente le lezioni. Se invece l'assenza prolungata è riconducibile a motivi di famiglia, l'allievo potrà essere riammesso in classe sulla base della dichiarazione scritta di uno dei genitori e depositata al coordinatore della classe. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente da scuola solo se prelevati da un genitore o da persona delegata con firma depositata in segreteria didattica.

Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche visionando periodicamente il libretto delle assenze, il diario e intervenendo alle udienze con i docenti, sia a quelle mattutine settimanali, che a quelle generali pomeridiane.

All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica al vice Dirigente Scolastico e, contestualmente, ai propri alunni, l'ora settimanale e le modalità con cui desidera effettuare il ricevimento. L'elenco dei docenti con il rispettivo orario viene affisso in sala professori, dove avvengono tali incontri previo appuntamento. Inoltre sono previsti due incontri pomeridiani tra docenti e genitori nei mesi di novembre e marzo. In tali mesi i ricevimenti settimanali antimeridiani vengono sospesi.

Art. 15 Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti

Le assenze degli alunni sono registrate dai professori della 1^a ora, giorno per giorno, sul giornale di classe. Nel caso l'allievo dimentichi la giustificazione, l'insegnante della prima ora lo ammette in classe, segnando sul registro di classe che la giustificazione deve essere presentata il giorno seguente. Se il giorno successivo lo studente in questione non giustificherà, l'insegnante della prima ora segnalerà il caso al coordinatore di classe. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.

Il docente coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di

assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.

Art. 16 Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

Gli allievi in ritardo sull'inizio della prima ora di lezione sono ammessi dall'insegnante in orario, con un margine di tolleranza fino alle ore 8,20; gli studenti sopraggiunti dopo tale ora sono considerati in ritardo e dovranno giustificare il giorno successivo. Dopo tre ritardi (entrata oltre le 8,10 entro le 8.20), il coordinatore si attiverà per la convocazione della famiglia.

In caso di ingresso alla seconda o (in casi eccezionali) alla terza ora, gli alunni sono ammessi in classe previa giustificazione ed accompagnamento da parte di uno dei genitori o dell'alunno stesso, se maggiorenne.

Sono consentite comunque tre entrate posticipate alla seconda ora nel trimestre e cinque nel pentamestre. Diversamente se ne terrà conto nella valutazione della condotta.

Art. 17 Uscite anticipate di singoli allievi

La Dirigenza può autorizzare i singoli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni esclusivamente per casi straordinari e gravi. Tale uscita anticipata sarà annotata sul registro a cura dell'insegnante in orario. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare autonomamente la scuola, mentre i minorenni dovranno essere prelevati da uno dei genitori o da persona delegata con firma depositata in segreteria. Sono consentite tre uscite individuali anticipate nel trimestre e cinque nel pentamestre. Diversamente se ne terrà conto nella valutazione della condotta.

Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Dirigenza Scolastica e dal Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

Art. 18 Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi

La Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. L'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo mediante avviso scritto sul diario personale, allo scopo di assicurare la tempestiva comunicazione alle famiglie. Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso. I genitori firmeranno comunque una liberatoria per l'istituto con la quale autorizzano l'uscita anticipata degli alunni di un'intera classe nel caso in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni per assenza improvvisa e straordinaria del docente dell'ultima ora di lezione.

Art. 19 Astensioni collettive dalle lezioni

Gli studenti assenti che non si presentano alle lezioni per adesione a forme di manifestazioni (sciopero) o per astensione collettiva dovranno presentare il giorno successivo dichiarazione del genitore sul libretto, nella quale risulti che i genitori sono a conoscenza dell'astensione dalle lezioni del proprio figlio.

Art. 20 Esonero dalle attività sportive

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.

L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico e firmata da un genitore;
- 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso.

Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall'ufficio di medicina sportiva dell'A.S.L. per esoneri di durata maggiore.